



N. 812-A

Relazione orale
Relatore LOMUTI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 luglio 2020

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

d’iniziativa del senatore CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

NONCHÉ PER LA

PETIZIONE

del signor Pierluigi ROESLER FRANZ (n. 604)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2020

INDICE

Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i> 3
– della 5 ^a Commissione permanente	» 4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Caliendo e testo proposto dalla Commissione	» 5
Petizione n. 604, presentata dal signor Pierluigi Roesler Franz .	» 19

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge

23 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

5 novembre 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

28 gennaio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CONZATTI)

sul disegno di legge

8 gennaio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

15 gennaio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.18, 1.19 e 2.6, su cui l'esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

28 gennaio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.18, 1.19 e 2.6, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CALIENDO

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive »;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. *Identico:*

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« **Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1.** Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Ca-
liendo)

b) all'articolo 8 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal
seguinte:

« Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5, **limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni**, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, **ove sia firmato**, della richiesta di rettifica »;

2) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal se-
guente:

« **Art. 8. (Rettifiche e smentite) - 1.** Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "**Rettifica dell'interessato**", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o **in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)**, le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto **che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false.** Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, **nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa.** Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito *internet*, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *online* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono »;

3) al terzo comma, dopo le parole: « che ha riportato la notizia cui si riferisce » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , purché non siano documentalmente false »;

4) dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

5) dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con ido-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Caliendo)

nea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale »;

6) al quinto comma, le parole: « trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma », le parole: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma », le parole: « al pretore » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato »;

7) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia tra-

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza »;

8) al sesto comma, le parole: « da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 8.000 a euro 16.000 ».

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*) - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*) - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

smesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) *identico*:

« Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*) - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o **degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1**, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica **o della smentita** »;

Soppresso

d) *identica*;

e) *identico*:

« Art. 13. (*Pene per la diffamazione*) - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa **o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1**, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

2. Alla condanna **per il delitto di cui al comma 1** consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. **Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.**

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *online*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata.

5. **Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.**

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

Soppresso

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile **del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge** e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche **o smentite idonee a riparare l'offesa**. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, **ai sensi del terzo periodo del comma 1** dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e **la pubblicazione** sia stata rifiutata.

Soppresso

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Art. 2.

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione*) - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, **limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni**, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico* »;

f) l'articolo 21 è **sostituito dal seguente**:

« **Art. 21. - (*Competenza*) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa** ».

Art. 2.

(*Modifiche al codice penale*)

1. *Identico*:

« Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati*) - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, **dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati**. La pena è ridotta di un terzo **rispetto a quella prevista per il delitto commesso**.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al **primo comma**, in relazione alle di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

mensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, **limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni**, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati ».

2. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, **fuori dei casi indicati nell'articolo 594**, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata **con il mezzo della stampa o con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica**, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, **dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato**, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al **primo comma**.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ».

2. *Identico:*

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Identico

Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità **diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47**, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Caliendo)

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l' inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

Identico

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Adozione di procedure di notifica e rimozione) - 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segna-

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Caliendo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Caliendo)

Art. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. **Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa ».**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

Identico

Art. 6.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. **Al** comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:**« Il giudice può **altresì** condannare il querelante al pagamento di una somma **da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende** ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

Art. 6.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radio televisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese del presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *I-bis.* Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Caliendo*)

Art. 7.

(Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile)

1. All'articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«*5-quater*) il credito vantato nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

PETIZIONE (N. 604)

PRESENTATA DAL SIGNOR PIERLUIGI ROESLER FRANZ

Il signor Pierluigi Roesler Franz, presidente del Sindacato Cronisti Romani, chiede modifiche al disegno di legge atto Senato n. 812 (Diffamazione a mezzo stampa), in particolare in merito alle sanzioni pecuniarie sostitutive del carcere e in materia di prescrizione.

